

# COMUNE DI PETRELLA SALTO

Provincia di Rieti

Servizi Demografici

C.A.P. 02025

Cod.Fisc. e Part. I.V.A. 00097310577

Tel. (0746) 521021 – 521022 Fax 521993

e-mail [anagrafe@comune.petrellasalto.ri.it](mailto:anagrafe@comune.petrellasalto.ri.it)

Pec [info@pec.comune.petrellasalto.ri.it](mailto:info@pec.comune.petrellasalto.ri.it)

## AGGIORNAMENTO

degli albi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise  
e per le Corti di Appello

(leggi: 10 aprile 1951, n.287; 5 maggio 1952, n.405 e 27 dicembre 1956, n.1441)

### IL SINDACO

a norma dell'art.21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come modificato dall'art.3 della legge 5 maggio 1952, n.405 e con l'art.2, 1° cpv. della legge 27 dicembre 1956, n.1441;

### RENDE NOTO

che da oggi, a tutto il mese di luglio c.a., sarà provveduto alla formazione degli elenchi per l'aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Appello – Biennio 2021/2023.

I Giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, godimento dei diritti politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Per i Giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b), e c), è richiesto il possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Tutti coloro che non risultino iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari – ma che siano in possesso dei requisiti sopra specificati – sono invitati a chiedere all'Ufficio Comunale l'iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi, entro il 31 luglio p.v..

Dalla Residenza Municipale, li 20 aprile 2021



IL SINDACO  
Micaloni Gaetano

### Incompatibilità con l'Ufficio di Giudice Popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- 1) i magistrati e, in genere, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- 2) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato in attività di servizio;
- 3) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.